

## OMICIDIO STRADALE a un anno e mezzo dalla legge

opo circa un anno e mezzo di vigenza della legge n. 41 de 23 marzo 2016, la Polizia Stradale ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sulla applicazione della recente normativa che ha introdotto il reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. Bisogna, tuttavia, precisare che abbiamo sempre considerato la legge n. 41 del 2016 in primo luogo una adeguata risposta di giustizia ai familiari delle vittime e poi anche una norma di civiltà per un paese evoluto. La legge sull'omicidio stradale da sola non può avere un effetto determinante sulla riduzione dell'incidentalità stradale.

Per poter ottenere risultati apprezzabili in tema di contrasto della incidentalità occorre perseguire, con la prevenzione e la repressione, i comportamenti pericolosi che costituiscono le principali cause di incidentalità, in primis la distrazione alla guida. Come tutte le leggi, anche quella in argomento può essere modificata per un miglioramento complessivo e perché corrisponda sempre di più alle intenzioni dei promotori e del legislatore. Siamo convinti, a tal riguardo, che appare opportuno riportare le lesioni gravi alla perseguibilità a querela di parte e verosimilmente il risultato sarà ottenuto con i decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione della legge delega sulle modifiche al sistema penale e processuale penale.

Prima di passare ad una sintetica analisi dei risultati conseguiti dalla Polizia Stradale in quindici mesi di applicazione della normativa in argomento, appare opportuno un rapido riepilogo su quanto introdotto dalla nuova legge nel nostro sistema penale. Il nuovo articolo 589 bis c.p. prevede 4 diverse ipotesi delittuose di omicidio stradale che rimangono punite a titolo di colpa:

- 1- Ordinario, per violazione di norme del Codice della Strada e che può essere imputato a chiunque e non solo al conducente di un veicolo a motore;
- 2- Aggravato da ebbrezza alcolica o da alterazione da sostane stupefacenti o psicotrope;
- 3- Aggravato per imprudenza a seguito di comportamenti molto pericolosi;
- 4- Plurimo (uccisione di più persone o concomitanza di morte di una persona e di lesioni anche lievi di una o più persone).


Centauro

Con riferimento allo stato di ebbrezza alcolica si consideri che la fascia compresa tra lo 0 e 0,8 grammi per litro non rientra nella ipotesi aggravata predetta, ma in quella ordinaria. Ed allora possiamo facilmente comprendere che le vere ipotesi di omicidio stradale, corrispondenti a quelle condotte o quegli stati psico-fisici di particolare allarme sociale, sono poche ed i risultati lo confermano. Si premetta che nei primi 15 mesi dall'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale, la Polizia Stradale ha rilevato 894 incidenti mortali ed ha perseguito penalmente una o più persone in 479 casi cioè in meno del 55% degli incidenti mortali.

Si consideri, altresì, che l'85% circa dei reati perseguiti attiene all'omicidio stradale ordinario, ovvero alla ipotesi base prevista dall'art. 589 bis comma 1 che comporta pene identiche a quelle previste dalla pregressa normativa.

Il restante 15% costituisce l'applicazione autentica del nuovo reato di omicidio stradale. Di tale aliquota la percentuale più alta, circa il 7%, riguarda i comportamenti pericolosi tipizzati dal legislatore (velocità, contromano, inversione di marcia, sorpasso all'attraversamento pedonale, sorpasso linea continua). Infatti, in questi mesi, la Polizia Stradale ha registrato 32 casi. Un altro buon 5% riguarda i casi di alterazione da stupefacenti ed ebbrezza più grave (complessivamente 26 casi) per cui è prevista la pena fino a 12 anni, ed il 3% l'ebbrezza meno grave (13 casi). Il totale delle persone arrestate o fermate è di 32 atti di polizia giudiziaria in flagranza di reato.

## \*Direttore del Servizio Polizia Stradale



## 1 Centauro

